

## COSA SUCCEDDE

Prima dell'entrata in vigore del DL Sicurezza ai minorenni che presentavano domanda di asilo, veniva generalmente riconosciuta – se non c'erano i presupposti per la protezione internazionale - la protezione umanitaria per la loro particolare condizione di vulnerabilità. **Ora, con l'abolizione dell'umanitaria, i minori che hanno fatto richiesta di protezione internazionale e si vedranno notificare il diniego a ridosso della maggiore età o a 18 anni compiuti rimarranno senza alcuna protezione.** Casi che saranno molto numerosi considerato che l'età media di arrivo nel nostro Paese è di 17 anni.

Il DL Sicurezza avrà un impatto anche per quei minori e neomaggiorenni che hanno ora una protezione umanitaria, convertibile non solo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ma anche per motivi di studio. **Prima la protezione umanitaria veniva rinnovata fin quando era necessario tutelare il giovane. Questa possibilità viene ora meno:** infatti allo scadere del permesso di soggiorno per motivi umanitari i giovani potranno avere un permesso per "protezione speciale" (annuale, rinnovabile, non convertibile), previo parere della CT circa la sussistenza delle circostanze che ne impediscono l'allontanamento. Per chi non verrà rilevata tale necessità, non vi sarà alcuna possibilità di protezione. **L'unica alternativa sarà quella di provare la conversione in permesso di soggiorno per motivi di studio, laddove possibile, o in sperare di trovare un lavoro che consentirebbe di restare legalmente sul territorio italiano.**

### Accoglienza

Fino all'introduzione del DL Sicurezza il neomaggiorenne che aveva ricevuto la protezione umanitaria era accolto in SPRAR.

**Le nuove norme ora determinano l'esclusione dallo SPRAR di quei neomaggiorenni che abbiano ricevuto il riconoscimento della protezione speciale.** Oltretutto, secondo le norme transitorie del DL Sicurezza, sembrerebbe che i neomaggiorenni che abbiano ottenuto la protezione umanitaria e che alla data di entrata in vigore non sono ancora stati trasferiti negli attuali centri SPRAR, non potranno più essere inseriti: **i ragazzi in possesso di protezione umanitaria ai diciotto anni dovranno lasciare il centro minori in cui sono accolti, ma non avranno accesso ad altro sistema di accoglienza.**

### Trattenimento

Il DL Sicurezza ha previsto estese forme di trattenimento - alla frontiera, per accertamento dell'identità del richiedente asilo, per la convalida dell'espulsione – che si applicheranno ai minori facenti parte di un nucleo familiare i cui genitori vi fossero sottoposti. I minori si troverebbero ad essere trattenuti anche fino a 210 giorni, con evidente violazione dei diritti stabiliti nelle Convenzioni internazionali.

Rischieranno di essere detenuti anche quei minori erroneamente considerati maggiorenni o registrati come tali dalle forze dell'ordine. Considerando le scarse garanzie che la legge prevede per i soggetti trattenuti, è elevato il rischio che i minori in queste condizioni non riescano ad avere accesso all'assistenza legale e siano nell'impossibilità di godere dei diritti loro garantiti. Deve inoltre essere considerato che se il MSNA non è identificato come tale e viene fermato per aver eluso o tentato di eludere i controlli, potrà essere sottoposto all'esame della domanda di protezione in frontiera o nelle zone di transito, con una procedura accelerata che prevede scarsissime garanzie procedurali.